



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 12 del 23/01/2024

Oggetto: COMUNE DI FELINO - PRATICA SUAP 905/2023/SUAP/UPP RELATIVA A PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LR 24/2017 IN VARIANTE AL PRG PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI DELOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI DA EFFETTUARSI IN FELINO, VIA ALDO MORO 13/B A NOME SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C.

IL PRESIDENTE

VISTI:

- il D.Lgs n.152/2006, come modificato dal D.Lgs n.4/2008
- la Legge Regionale n. 20 del 24.3.2000 e smi;
- la Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017 e la Delibera di Giunta Regionale n. 1956 del 22.11.21;

PREMESSO, sotto il profilo procedurale:

che il SUAP Unione Pedemontana Parmense, inviava con nota n.12005 del 26/06/2023 l'indizione della conferenza dei servizi in modalità simultanea e sincrona riguardante la PRATICA SUAP 905/2023/SUAP/UPP per la valutazione del progetto di nuova costruzione di fabbricato ad uso produttivo in ampliamento di quello esistente, comportante variante allo strumento urbanistico di PRG, secondo la procedura di cui all'art.53 della L.R. 24/17;

che la domanda di attivazione del procedimento unico presentata dalla Ditta SANI RINO S.N.C. in data 19/06/2023, pervenuta a Prot. PEC n.11996/2023, risulta strettamente connessa all'approvazione del progetto di delocalizzazione dell'attività di recupero rifiuti, già insediata in Felino Capoluogo, in variante alla pianificazione comunale vigente ai sensi dell'art. 53 della LR 24/2017, comprendente verifica di assoggettabilità a VIA, richiesta di AUA, di PdC e di autorizzazione paesaggistica, per l'insediamento posto a Felino in Via Aldo Moro 13/b;

che l'intervento risulta ubicato nell'area produttiva esistente adiacente alla rotatoria della S.P. di

Calestano (con modesto ampliamento verso il T. Baganza) e propedeutico allo sviluppo di attività di raccolta e vaglio di rifiuti non pericolosi, con la costruzione di muri di separazione, adeguata pavimentazione, e messa in opera di attrezzature tecniche;

che con nota PEC n.12005 del 26/06/2023 il SUAP Pedemontana indiceva la 1^a conferenza dei servizi in modalità simultanea e sincrona per il giorno 6/9/2023;

che nella prima seduta, i progettisti incaricati illustravano l'intervento di delocalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi dal sito di Via Galilei all'area di proprietà posta in Via Aldo Moro (già valutata in conferenza dei servizi preliminare indetta dal Comune di Felino nel gennaio/febbraio 2023) specificando la natura delle nuove opere (nuove pavimentazioni, box aperti per lo stoccaggio degli inerti e un impianto di trattamento delle acque di lavorazione - sedimentatore).

che rispetto alla documentazione presentata sono state formulate alcune richieste di integrazioni dagli enti partecipanti:

- Comune di Felino: necessità di aggiornare le planimetrie di progetto riportando tutti i vincoli insistenti sull'area, con particolare riferimento al limite del vincolo paesaggistico e ulteriori approfondimenti in merito a determinazione del contributo straordinario, viabilità e parcheggi, oltre ad eventuali criticità per l'accesso tramite la rotatoria esistente e necessità di pulizia delle strade interessate dal passaggio dei mezzi; rispetto al contributo la ditta segnalava una proposta all'interno della documentazione presentata nelle integrazioni, mentre per la viabilità non risulta alcun aggravio sulla strada Provinciale in quanto si tratta di un percorso già utilizzato dai mezzi dell'azienda per raggiungere il sito di Via Galilei. L'unica tratta su cui aumenta il transito dei mezzi pesanti è su via Aldo Moro;
- Terna: chiedeva una verifica sulle misurazioni riportate sul progetto al fine di garantire la sicurezza sempre sup. a 7 ml;
- RER STPC: in merito al sedimentatore proponeva un coinvolgimento dell'Autorità di Bacino con parere di compatibilità idraulica, ai sensi dell'art. 30, comma 3, delle NTA del PAI; chiedeva poi l'esclusione da altre finalità produttive delle vasche di sedimentazione;
- Provincia: prendeva atto di quanto riscontrato da STPC specificando comunque per l'area del sedimentatore la necessità di una destinazione urbanistica produttiva accessoria a quella principale, priva di edificabilità;
- AUSL con nota PG0058977/2023 del 01/09/2023 riteneva sospeso il parere in attesa del completamento della documentazione relativa al pozzo dismesso e formulava prescrizioni in relazione ai luoghi di lavoro nei pressi dell'elettrodotta;

che la Provincia, inoltre con nota PEC n.19342 del 4.7.2023 evidenziava, in conformità al parere regionale Prot. n.1186758 del 25.11.22 (Settore Governo e Qualità del Territorio - *Parere in ordine alla corretta applicazione dell'art. 53, comma 1, lett. b), della LR 24/2017*), la necessità di una ulteriore documentazione a supporto della scelta progettuale (non prevista nella documentazione trasmessa) e nello specifico:

- cronoprogramma che ne preveda l'immediata esecuzione;
- relazione economico finanziaria che dia conto del piano industriale che l'operatore intende attuare;
- rispondenza del progetto a specifiche indicazioni del mercato e possesso delle competenze tecnico professionali;
- disponibilità finanziarie per l'attuazione dell'intervento;
- effettiva integrazione economico-produttiva e funzionale tra l'ampliamento e l'esistente.

che si richiedevano inoltre gli elaborati tecnici relativi alla variante urbanistica (relazione urbanistica, cartografie di variante al PRG, ecc).

che nella seconda seduta della Cds del 13/10/23, si verificava la rispondenza delle integrazioni prodotte a seguito delle richieste nella prima Cds e si evidenziava l'archiviazione della pratica relativa al nuovo pozzo ritenendo al momento sufficiente l'acquedotto così come suggerito da IRETI; quindi il sedimentatore sarà alimentato da acque meteoriche e in mancanza di queste dall'acquedotto. Il Comune poi si dichiarava favorevole alla proposta viabilistica presentata con ultime integrazioni, prescrivendo tuttavia l'inserimento di una cordonatura idonea a differenziare i flussi di traffico in entrata;

che nella terza seduta della Cds si prendeva atto delle mitigazioni arborate evidenziate nella proposta della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio e del Parere favorevole della Soprintendenza; inoltre si sottolineava in data 30.10.2023 la conclusione del periodo di deposito previsto per la verifica di assoggettabilità a VIA (SCREENING) e per il procedimento unico di variante urbanistica ex art.53, senza la trasmissione di specifiche osservazioni;

che AUSL si esprimeva favorevolmente per quanto di competenza anche relativamente all'AUA, prescrivendo però dei controlli *post operam* sulle emissioni sonore;

che ARPAE si esprimeva favorevolmente sulla variante, ritenendo però utile procedere alla caratterizzazione del terreno e prevedere un legame di compensazione tra l'area oggetto di variante e la precedente localizzazione; dunque si evidenziava la necessità di un'ultima seduta della Cds finalizzata alla verifica del parere della Soprintendenza e dell'esito finale di SCREENING da parte di ARPAE;

che la quarta Cds si chiudeva con l'acquisizione formale dei suddetti pareri favorevoli degli enti ambientali coinvolti nel procedimento;

CONSTATATO che il P.T.C.P. vigente evidenzia nella tavola C1 *“Tutela ambientale, paesistica e storico culturale”* l'area ricadente entro la *“Fascia C – Area di inondazione per piena catastofica”* e in parte come *“Zone di tutela ambientale e idraulica dei corsi d'acqua (art. 12)”* .

che per le fasce di tutela sopra richiamate sono da intendersi efficaci le fasce idrauliche (Fascia A, B, C, e Limiti di progetto e Aree inondabili per eventi della piena di riferimento in assenza dell'intervento di realizzazione del limite di progetto) perimetrate dalla stessa Variante al P.A.I. adottata dal C.I. dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO con Del. n.4 del 7 dicembre 2016 e trovano applicazione le Norme di cui al Titolo II delle N.A. del P.A.I., oggetto di Intesa ai sensi dell'art.57 c.1, del D.Lgs. 112/1998 e dell'art.21, c.2 della L.R. 20/2000;

che il comma 13 dell'art.12 sopra richiamato, pone il divieto della *“realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché gli ampliamenti strutturali, l'aumento della potenzialità annua di trattamento e/o smaltimento degli impianti esistenti”*;

che a tal proposito si specifica che la porzione di area vincolata dal citato art.12 (mappali 813, 810 e 131), non verrà adibita né allo svolgimento dell'attività di recupero né allo stoccaggio di rifiuti, EoW o prodotti in uscita dal processo di recupero, ma solamente all'installazione dell'impianto di depurazione delle acque;

che il PRG vigente del Comune di Felino, evidenzia l'area d'intervento entro il territorio urbanizzato (Zone produttive urbane D3) in "zone Industriali ed artigianali manifatturiere di completamento (Art. 38 NTA)".

che una limitata porzione della zona di insediamento ricade nelle "Zone di alveo ed aree esondabili e zone agricole di tutela assoluta dei corsi d'acqua E3/a (Art. 50 NTA)", e all'interno della fascia C del P.A.I.; mentre la zona di insediamento dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento è invece interamente compresa nelle Zone di alveo ed aree esondabili e zone agricole di tutela assoluta dei corsi d'acqua (Art. 50 NTA) ed è compresa nella fascia B del PAI.

che la tavola P.3.1 "Disciplina d'uso del suolo: Felino" del PRG, evidenzia i vincoli gravanti sull'area, ovvero:

- *Linea aerea 380 kV con relativa fascia di rispetto (non aggiornata nella cartografia);*
- *Fascia di tutela corsi d'acqua D. Lgs. 42/04;*
- *Fascia di rispetto stradale (art. 18);*

che l'attuazione del progetto è comunque subordinata ad una variante urbanistica normativa finalizzata alla possibilità di attività di trattamento di rifiuti non pericolosi (uso non attualmente previsto nelle NTA del PRG), e cartografica riferita anche alla parte di area di intervento attualmente classificata come zona E3/a, ma compresa nella fascia C del PAI (tot mq.868,40) e area per le vasche di sedimentazione in quanto asservita all'attività principale, senza indici di edificabilità di mq . 223,60;

che in sintesi, dal punto di vista urbanistico l'attuabilità dell'intervento è condizionata dall'approvazione del procedimento ex art. 53 L.R. 24/2017 che avrebbe come effetto le seguenti variazioni dello strumento urbanistico:

- modifica delle destinazioni d'uso ammesse nella specifica area oltre quelle previste dall'art.38 delle NTA, con previsione (solo per l'area in oggetto) dell'ammissibilità della destinazione ad attività di trattamento di rifiuti non pericolosi (uso non attualmente previsto nelle NTA del PRG);
- modifica della zonizzazione, comprendendo nelle zone D3 anche la minima porzione di area di intervento attualmente classificata come zona E3/a, ma compresa nella fascia C del PAI;

CONSTATATO INOLTRE che il progetto è così sintetizzabile:

- l'area in oggetto è destinata delocalizzazione dell'attività di recupero rifiuti e lavorazione inerti, ubicata in precedenza in via Galilei nel capoluogo, e si presenta attualmente parzialmente edificata con un fabbricato artigianale con uffici, attualmente utilizzato come sede della ditta Sani e deposito automezzi. Il progetto prevede la predisposizione di una pavimentazione con muri di recinzione e di separazione dei vari box, al fine di rendere idonea l'area ad ospitare lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, di macinatori deputati alla frantumazione e separazione granulometrica dei materiali, nonché dei prodotti in uscita dal processo di recupero. Non si prevedono nuovi fabbricati. La pavimentazione verrà realizzata con idonee pendenze atte a convogliare le acque meteoriche in un unico punto, nel quale verrà posizionato un sistema di trattamento acque, prima dello scarico delle stesse al corpo recettore;
- per la realizzazione del progetto è prevista una linea di trattamento rifiuti composta dai seguenti impianti:

- n. 2 impianti di macinazione;
- n. 1 impianto di vagliatura;
- per le attività di movimentazione dei materiali sono previsti i seguenti macchinari:
 - n.1 escavatore e n.1 pala meccanica;
 - inoltre si prevedono:
 - sistema di pesatura;
 - sistema di nebulizzazione per abbattimento polveri;
 - sistema di trattamento acque meteoriche;
 - distributore di gasolio (< 9 mc);

che la ValSAT, elaborata a supporto della variante urbanistica, caratterizza i seguenti impatti:

Impatti relativi alle emissioni in atmosfera. Attualmente nel sito in esame è presente solamente un fabbricato adibito ad uffici e deposito dei mezzi della ditta scrivente; pertanto allo stato attuale non viene svolta nessuna attività che possa provocare emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera. Le altre emissioni, connesse principalmente all'utilizzo dei motori di alimentazione dei macchinari, sono considerate "scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico". Relativamente alle emissioni connesse al traffico indotto, si ritiene che esse saranno non significative rispetto a quelle già presenti per il traffico di zona, legato principalmente alla zona industriale di Felino;

Impatti sul suolo e sottosuolo. In fase di cantiere è prevista la realizzazione di una pavimentazione avente estensione di circa 12.000 mq; nella rimanente area verrà unicamente realizzato un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, con vasche di accumulo e impianti di depurazione ed una viabilità di servizio inghiaata.

Le terre prodotte dalle operazioni di scavo saranno reimpiegate dove possibile internamente, mentre l'eccesso verrà gestito come sottoprodotto in cantieri da individuare. In fase di esercizio non si prevedono interferenze con il suolo o il sottosuolo in quanto tutta l'area adibita alle lavorazioni e alla viabilità sarà dotata di pavimentazione impermeabile; le acque meteoriche su di essa ricadenti saranno raccolte e, previo adeguato trattamento, saranno riutilizzate e l'eventuale eccesso sarà inviato allo scarico in acque superficiali;

Impatti sulle acque. In fase di esercizio, l'attività verrà svolta su pavimentazione impermeabile e le acque meteoriche saranno completamente raccolte e, previo adeguato trattamento, saranno riutilizzate all'interno dell'impianto e solo l'eccesso sarà inviato allo scarico in acque superficiali. Tutti i rifiuti stoccati all'interno dell'impianto saranno non pericolosi; la cisterna di gasolio sarà coperta, e sarà dotata di adeguato bacino di contenimento; eventuali sversamenti saranno immediatamente rimossi mediante materiali assorbenti. Per soddisfare il fabbisogno idrico dell'insediamento è previsto innanzitutto il ricircolo delle acque meteoriche raccolte, adeguatamente trattate ed accumulate; solo qualora l'acqua trattata non fosse sufficiente, si prevede di effettuare un reintegro con acqua di acquedotto. Occorre evidenziare che a fronte dei consumi idrici legati all'attivazione di questo nuovo stabilimento, verrà dismessa l'attività analoga di recupero attualmente svolta presso il sito di Via Galei. Quindi a livello di bilancio complessivo dell'attività si avrà sostanzialmente un trasferimento dei consumi idrici dal sito di Via Galilei al sito di Via Aldo Moro;

Impatti sul paesaggio ed elementi storico-culturali. Il progetto prevede la rimozione di una fascia verde presente nell'area di separazione tra i due lotti dell'attività, quello in fascia C e quello in fascia B, e la ri-piantumazione di specie arboree e arbusti lungo i confini nord e ovest. Non si

prevedono nuove costruzioni, ma unicamente la realizzazione di una pavimentazione con relativo sistema di trattamento acque. La maggior parte dell'area ricadente nella fascia tutelata sarà mantenuta a verde. Non si interverrà significativamente sulle attuali quote del terreno, poste a quota inferiore alla viabilità, e sarà prevista una fascia di verde tra la S.P. a nord e l'area d'intervento. Verso il torrente, la presenza di una fascia boschiva che sarà mantenuta è una barriera naturale che impedisce la percezione dell'insediamento dalla vista ovest;

Impatti flora, fauna ed ecosistemi. L'area in esame, non rientra all'interno di aree naturali protette quali riserve e parchi naturali né in zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale. L'area in cui si inserirà il progetto risulta già parzialmente antropizzata e influenzata dalle vicine attività artigianali e industriali. Tenendo inoltre in considerazione le misure di mitigazione previste per le altre componenti ambientali, tra cui ad esempio il rumore, le emissioni o le acque, si esclude che il progetto possa avere un'interferenza significativa sulla flora, la fauna o altri ecosistemi;

Impatti traffico. Il sito in esame si trova in corrispondenza di una rotonda che rappresenta un'importante punto di collegamento per l'area circostante; qui infatti si incrociano le strade via Calestano, via G. Marconi, via Casale e SP121 Nuova Pedemontana. In relazione alla quantità di rifiuti che si prevede di trattare annualmente, è ipotizzabile un numero medio di mezzi giorni pari a 10-20 mezzi. La viabilità della zona risulta ampia e comoda alla strada provinciale Nuova pedemontana, che consente di muoversi agevolmente sia in direzione est che in direzione ovest;

Impatti Rumore. Durante i sopralluoghi effettuati per la programmazione dei rilievi acustici, sono stati identificati n.3 edifici potenzialmente disturbati:

- *Abitazione posta a sud-ovest del sito aziendale, all'interno della zona artigianale;*
- *Abitazione posta a sud del sito aziendale, in facciata est dello stabile aziendale;*
- *Abitazione posta ad est del sito aziendale, oltre Via Calestano.*

Per quanto riguarda, invece, l'abitazione posta a nord del sito, oltre via G. Marconi, questa non è presa in considerazione poiché di proprietà del titolare aziendale.

Lo stato di fatto dell'area evidenzia che il rumore presente nell'area di indagine, deriva prevalentemente dalle infrastrutture stradali e in un secondo momento dalle attività produttive esistenti del polo industriale. In particolare si evidenzia Via G. Marconi posta a nord, Via Calestano posta ad est e la rotatoria di congiunzione con la Nuova Pedemontana posta a nordest. Il rumore dell'attività in oggetto risulta compatibile rispetto ai recettori individuati;

Impatto Rifiuti. In fase di esercizio si prevede principalmente la produzione delle seguenti tipologie di rifiuti che verranno gestiti in deposito temporaneo:

- *rifiuti costituiti da metalli ferrosi prodotti dai deferrizzatori a servizio dei macinatori;*
- *rifiuti costituiti da legno e plastica derivanti dalle attività di selezione e cernita per l'eliminazione delle frazioni indesiderate;*

una volta che l'impianto raggiungerà il regime, sarà in grado di consentire la trasformazione di 74.000 t/anno di rifiuti in EoW. Questo consentirà di fare in modo che rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da attività in proprio e di terzi trovino collocazione presso un impianto dislocato a breve distanza dal luogo di origine degli stessi, evitando così di effettuare percorsi più lunghi per arrivare a centri di recupero esistenti. I rifiuti prodotti dall'attività verranno gestiti in deposito temporaneo e saranno costituiti principalmente da: rifiuti costituiti da metalli ferrosi prodotti dai deferrizzatori a servizio dei macinatori, rifiuti costituiti da legno e plastica derivanti dalle attività di selezione e cernita per l'eliminazione delle frazioni indesiderate. La massima parte dei rifiuti sopra elencati verrà avviata a recupero, mentre soltanto i rifiuti per i quali non sono disponibili

tecniche o impianti di recupero a distanze sostenibili, verranno avviati a smaltimento. I fanghi prodotti dall'impianto di depurazione acque verranno reimpiegati all'interno del processo di lavorazione oggetto del presente progetto; verrà invece conferito come rifiuto la parte oleosa asportata per affioramento dall'impianto di depurazione. In termini del tutto generali l'attività sarà in grado di trasformare rifiuti, costituiti da materiali inerti, in merce liberamente commercializzabile. Inoltre l'attività rappresenterà un servizio di pubblica utilità a servizio delle aziende, che necessitano di trovare collocazione agli scarti originati dalle operazioni di costruzione e demolizione;

che riguardo ai siti di importanza comunitaria è stata elaborata una pre-valutazione d'incidenza in ragione della vicinanza: il Sito Rete Natura 2000 più vicino all'area oggetto di studio è il sito ZSC IT4020001 – "Boschi di Carrega" localizzato a circa 2 km, pertanto ad una distanza tale da non risultare influenzato dall'attività oggetto di studio. Ad una distanza di circa 0,5 km si trova il Parco Regionale Boschi di Carrega. Non si valutano significative le interferenze fra l'area di progetto e le due aree tutelate sopraevvidenziate;

VISTA inoltre la determinazione del Dirigente del Settore Tutela dell'ambiente ed economia circolare - direzione generale cura del territorio e dell'ambiente n. 26100 dell'11/12/2023 riguardante il "*provvedimento di verifica di assoggettabilità a via (screening) relativo al progetto "delocalizzazione dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi", localizzato nel comune di Felino (Parma)", di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato "delocalizzazione dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi", localizzato nel comune di Felino (PR) proposto da Sani Rino S.n.c.*";

DATO ATTO che:

- in data 30.10.2023 si è concluso il periodo di deposito, previsto per la verifica di assoggettabilità a VIA (SCREENING) e per il procedimento unico di variante urbanistica ex art.53, e non risultano pervenute osservazioni;
- nel corso della terza seduta della cds in data 16.11.2023, tutti i partecipanti si sono espressi favorevolmente in ordine alla verifica di assoggettabilità a VIA (SCREENING) senza rilevare osservazioni o particolari aspetti prescrittivi;
- in data 21.11.2023 il Comune di Felino ha formulato proposta di rilascio autorizzazione paesaggistica per la Soprintendenza;
- in data 29.11.2023 con prot. n.28/11/2023/0012354 è pervenuto parere favorevole della Soprintendenza per gli aspetti paesaggistici;

CONSIDERATO che durante i lavori della Cds gli enti partecipanti si sono espressi favorevolmente come di seguito sintetizzato:

- Comune di FELINO Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata - Parere favorevole;
- AUSL Distretto Sud-Est Servizio Igiene Pubblica - Pareri favorevoli con prescrizioni espressi nella terza seduta della Cds;
- ARPAE Parma Servizio Sistemi Ambientali e Servizio Autorizzazioni e Concessioni - Parere favorevole condizionato espresso nella terza della Cds;
- Terna spa - Parere favorevole in sede di Cds;
- RER Servizio Territoriale Protezione Civile - Parere idraulico con Prot. 13/11/2023.0077158.U;
- IRETI Spa - Parere favorevole condizionato espresso con nota RT014876-2023 - P del

09.11.2023;

- Soprintendenza di Parma e Piacenza - Parere favorevole con prescrizioni per vincolo archeologico con prot. n.03/11/2023/0011427; Parere favorevole per vincolo paesaggistici con prot. n.28/11/2023/0012354;

che preso atto degli elaborati trasmessi, si ritiene non sussistano elementi ostativi, attinenti la pianificazione provinciale di competenza, alla realizzazione del progetto in esame, in quanto gli elaborati così come integrati sono ritenuti tali da garantire il rispetto delle tutele così come sopra evidenziate, limitatamente agli aspetti di competenza relativi alla verifica di compatibilità di quanto richiesto con le previsioni e le disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di valenza territoriale;

che l'istruttoria svolta dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, non ha evidenziato criticità in merito alla compatibilità geologica connessa alla proposta di variante urbanistica in oggetto;

che, visti gli esiti della Conferenza dei Servizi, valutati i contenuti del Rapporto Ambientale di ValSAT, si ritiene di poter esprimere parere motivato favorevole, visti altresì gli elaborati tecnici integrati e i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000 e smi, fermo restando che, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 152/06, il Comune dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione della variante, nel rispetto della procedura di cui all'art. 8 DPR 160/2010, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio degli effetti connessi all'attuazione della stessa variante;

SENTITO il Consigliere Delegato Daniele Friggeri;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

di esprimere, in riferimento alla procedura di cui art. 53 della L.R. 24/2017, nonché ai sensi dell'art.17 del DLgs 152/2006, come modificato dal DLgs n.4/2008, parere motivato favorevole sulla variante urbanistica al PRG del Comune di Felino e sulla relativa valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, finalizzata all'approvazione del progetto di delocalizzazione dell'attività di recupero rifiuti a nome SANI RINO S.N.C. da effettuarsi in Felino;

di trasmettere, ai sensi dell'art.16 del D. Lgs 152/06, copia del presente atto al Comune di Felino, ricordando che, ai sensi dell'art. 17 dello stesso decreto, dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione del Piano, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio;

di trasmettere altresì al Comune di Felino copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

di dare atto:

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **226 /2024** ad oggetto:

" COMUNE DI FELINO - PRATICA SUAP 905/2023/SUAP/UPP RELATIVA A PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LR 24/2017 IN VARIANTE AL PRG PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI DELOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI DA EFFETTUARSI IN FELINO, VIA ALDO MORO 13/B A NOME SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 22/01/2024

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale